COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Soggetto passivo

Art. 4 – Determinazione dell'aliquota

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Versamento dell'addizionale Irpef

Art. 7 – Soggetti responsabili

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. disciplina l'istituzione e le modalità di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 3
Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 4 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
   L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 4
Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dalla Legge.
2. Per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,2% annuo.
3. L'aliquota di cui al comma 2 si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 5
Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. L'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini IRPEF non supera l'importo di € 10.000,00 (diecimila).
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 4 al reddito imponibile complessivo.

Art. 6
Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7
Soggetti responsabili

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del servizio finanziario.
2. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione il Responsabile del servizio finanziario può nominare un diverso responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

Art. 8
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2014.